

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1957

(72^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modifiche al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione » (2148) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1087, 1089
DE BACCI, <i>relatore</i>	1087, 1089
PALERMO	1087, 1089

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Grammatico, Granzotto Basso, Imperiale, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal senatore Papalia.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione » (2148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare per quanto concerne l'aspetto finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BACCI, *relatore*. L'oggetto del disegno di legge all'ordine del giorno è la modifica al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.

Ed è qui opportuno ripetere, proprio in questa riunione, ciò che si è già detto altre volte, e cioè che è grande la difficoltà che si incontra nello studio delle leggi, per i continui riferimenti ad altre leggi: e non solamente una difficoltà di studio, ma anche di interpretazione e di applicazione, perchè devesi pur considerare che coloro i quali sono chiamati ad interpretare ed applicare la legge non sono sempre dei magistrati, con testi, libri, raccolte di leggi ecc. a loro disposizione; ma a volte si tratta di commissioni non composte di magistrati e

4^a COMMISSIONE (Difesa)72^a SEDUTA (24 ottobre 1957)

che hanno maggior necessità immediate di quel materiale.

Comunque, con questa legge, si intende apportare, soprattutto, modifiche alle pene pecuniarie stabilite nel testo unico, per quanti si sottraggano o tentino sottrarsi alla precettazione o alla requisizione. E la modifica sostanziale, ripeto, è nelle pene pecuniarie, in quanto si è ritenuto che quelle stabilite e in vigore siano ormai inadeguate alla grande importanza di certi capi oggetto di requisizione, nonchè al valore attuale della moneta. La legge pertanto stabilisce, giustamente, delle pene pecuniarie differenti secondo la qualità e l'importanza del capo per cui si contravviene alla legge stessa.

Le pene vengono moltiplicate non per otto, come è norma generale, ma per cinquanta volte e si fa una distinzione, ripeto, a seconda del capo che viene non presentato.

Aggiungo che attualmente non è data possibilità di requisire i capi al servizio delle poste o telegrafi e aziende telefoniche; oggi si concede questa facoltà su parere conforme del Ministro competente.

Un'altra novità consiste nella modifica della riduzione di pena in caso di consegna del capo prima dell'apertura del dibattimento; mentre attualmente è stabilito che la pena può essere diminuita da un terzo ad un sesto, con la nuova proposta invece rimane ferma la riduzione della pena di un terzo.

Viene anche aggiunta una disposizione per cui si raddoppiano le pene, di cui agli articoli 22, 22-bis e 23, se il fatto è commesso durante lo stato di guerra.

Per quanto riguarda — altra modifica sostanziale importante — le indennità e i compensi ai componenti le Commissioni, si stabilisce che tutte le spese relative graveranno sulle spese generali della requisizione. La legge in atto addossa invece parte di queste spese ai comuni ed alle provincie, e agli enti economici, vale a dire a quegli organi che hanno propri rappresentanti nelle Commissioni; si stabilisce ora che queste spese gravino tutte sulle spese generali della requisizione; e ugualmente si adotta un sistema unico per quanto riguarda le spese di presentazione dei capi alle Commissioni. Le indennità di missione si adeguano a quel-

le di Consigliere di 1^a classe e si riducono ad un terzo se la prestazione del componente la Commissione si effettua nella sede. I militari e i componenti dipendenti dello Stato avranno però diritto alla missione corrispondente al grado.

Si stabilisce anche che ai funzionari delegati dei Comuni si dovranno rimborsare le spese di trasporto quando operino fuori sede.

L'indennità nei confronti di coloro che sono tenuti a presentare i capi da requisire è stabilita in lire 30 per ogni capo e per ogni chilometro effettuato, tanto per l'andata che per il ritorno.

In questo senso si è modificata la legge in atto, in quanto essa concede l'indennità (ragguagliata peraltro al valore del tempo della moneta) solo se il capo venga presentato a una distanza di oltre 5 chilometri ed iniziando dal quinto.

Ora invece si concede l'indennità fin dal primo chilometro, considerando sia quelli di andata che quelli di ritorno. Si aggiunge inoltre che saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute, secondo i prezzi di mercato, per consumi di carburante, od altro.

Mi sembra che non vi siano altre cose notevoli da illustrare; ritengo comunque che le modifiche che si intende apportare siano eque e necessarie, e pertanto domando che il disegno di legge in esame venga approvato.

PALERMO. Desidererei fare notare agli onorevoli senatori che il disegno di legge in esame intende, in sostanza, modificare quelle che sono le norme che attualmente vigono in materia di rivalutazione. Noi ci troveremo, pertanto, in una situazione per cui secondo la legge del 1947 si moltiplica per otto ed invece ora si dovrebbe moltiplicare per cinquanta.

Ora, se tale moltiplicazione per cinquanta venisse adottata non solo per quanto si riferisce alle pene e alle ammende, ma anche per quanto concerne le indennità, potremmo essere d'accordo; ma non possiamo accettare il principio che in una legge, per quello che si riferisce allo Stato si moltiplica per cinquanta e per quanto concerne, invece, i cittadini si moltiplica per otto.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

72ª SEDUTA (24 ottobre 1957)

Mi pare che la legge, così impostata, venga meno ad un principio fondamentale, vale a dire non vi è in essi unicità di propositi e di indirizzo.

Poi, ancora, mi sembra che vi sia sproporzione per le pene previste a seconda dei capi; così ad esempio, vi è sproporzione tra le pene previste per un mulo, un cavallo, per cui la pena può arrivare fino a 25-50 mila lire, mentre per un autotreno si arriva a 250.000 lire. Bisogna considerare, infatti, che un autotreno costa decine di milioni; mentre se un cittadino si sottrae al suo dovere di conferire un autotreno, paga solo un'ammenda di 250.000 lire. Se, invece, un povero contadino si sottrae all'ordine di portare un mulo o un cavallo, viene colpito con 25-50 mila lire.

Mi sembra, insomma, che manchi un po' di armonia legislativa.

DE BACCI, *relatore*. È da tenere presente che è contemplato un minimo ed un massimo per la pena. Noi facciamo credito ai nostri magistrati che sappiano applicare la pena pecuniaria secondo le circostanze, secondo le attenuanti o le aggravanti che può comportare la particolare situazione di fatto.

Anche per la pena detentiva si va da un mese a quindici mesi; pertanto c'è un'ampiezza di giudizio che permette al magistrato di regolarsi sufficientemente bene.

PALERMO. A mio parere dare facoltà al magistrato di fissare questi limiti, minimi e massimi, è un errore; ed è troppa la differenza tra minimo e massimo.

DE BACCI, *relatore*. Per tutto quanto riguarda le indennità il senatore Palermo può essere tranquillo, perchè non si crea alcuna disparità e si dà veramente quello che è equo dare.

Credo che i componenti di commissione non possano essere equiparati a funzionari di grado maggiore al consigliere di 1ª classe.

Per quanto riguarda la questione delle pene pecuniarie non so se è opportuno modificare, perchè si parte da un minimo di lire 5.000, per giungere ad un massimo di lire 250.000; il magistrato può quindi spaziare come vuole e

fare una più che adeguata valutazione nell'applicare la pena. Vi è, poi, qui un interesse particolare dello Stato a difendere l'Amministrazione da chi intenda depredarla di cose di cui deve disporre.

PALERMO. Dopo le delucidazioni ulteriori fornite dal relatore, dichiaro che la mia parte politica si asterrà nella votazione.

DE BACCI, *relatore*. Prego l'onorevole Presidente di rendersi interprete presso il Ministero della difesa della opportunità che, per rendere più chiari ed accessibili lo studio, la interpretazione e l'applicazione di tutta la legislazione che regola la materia, venga proceduto alla compilazione di un testo unico che la coordini.

PRESIDENTE. Mi associo, a nome della intera Commissione, al voto espresso dal senatore De Bacci.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, numero 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928, n. 93; col regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3240); con la legge 28 dicembre 1933, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934, numero 2250; con la legge 22 dicembre 1938, n. 2235; con la legge 22 dicembre 1939, numero 2208, e con la legge 24 marzo 1942, n. 479, sono apportate le varianti di cui appresso:

1) Nell'articolo 2, quale modificato dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali ed al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Mi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)72^a SEDUTA (24 ottobre 1957)

nistero delle poste e delle telecomunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione ».

2) L'articolo 22, quale risulta modificato dall'articolo 14 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:

a) da lire 5.000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore;

b) da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;

c) da lire 50.000 a lire 250.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura ».

« Alla stessa pena è soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione ».

« Se i fatti previsti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma ridotte di tre quinti ».

3) L'articolo 22 bis, aggiunto al testo unico dall'articolo 15 della legge 24 marzo 1942, numero 479, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo ».

« Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di due quinti ».

« Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di quattro quinti ».

4) L'articolo 23, modificato dall'articolo 16 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, è punito, se il fatto non è preveduto da altre speciali disposizioni di legge:

1) nei casi indicati nell'articolo 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 10, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 2.500 a lire 12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5.000 a lire 25.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni mendaci la pena è raddoppiata;

2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con la ammenda, per ogni capo non presentato, da lire 2.000 a lire 10.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 5.000 a lire 25.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva attrezzatura. In conseguenza dell'inadempimento, il capo non presentato sarà considerato idoneo al servizio militare.

« In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena è aumentata della metà ».

5) L'articolo 23 bis, aggiunto al testo unico dall'articolo 17 della legge 24 marzo 1942, numero 479, è sostituito dal seguente :

« Nei casi preveduti dall'articolo 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il " capo ", la pena è diminuita di un terzo.

Le pene pecuniarie di cui agli articoli 22, 22 bis e 23 sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra ».

(È approvato).

Art. 2.

Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e modificato col regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, e col regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, sono apportate le varianti di cui appresso :

1) L'articolo 113 è sostituito dal seguente :

« Ai delegati delle Amministrazioni provinciali, membri civili delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'articolo 8 del testo unico, modificato dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, spetta, per ogni giorno in cui prendono parte alle operazioni delle Commissioni e quando operino nella stessa sede di abituale servizio, un compenso pari ad un terzo della indennità di missione intera prevista per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1^a classe o equiparato, ovvero, quando operino in sede diversa, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per i dipendenti predetti. Le spese gravranno sulle spese generali della requisizione ».

2) L'articolo 114 è sostituito dal seguente :

« Agli esperti civili, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, è dovuto — quando non siano dipen-

denti statali — un compenso giornaliero od il trattamento economico di missione, nella misura di cui al precedente articolo, a seconda che essi operino nella sede di residenza o in altra sede.

Analogo trattamento è dovuto ai delegati degli organi economici chiamati a collaborare con le Commissioni militari previste dall'articolo 14, ultimo comma, del testo unico, modificato dall'articolo 13 della legge 24 marzo 1942, numero 479.

Le spese di cui ai commi precedenti gravranno sulle spese generali della requisizione ».

3) L'articolo 115, modificato dall'articolo 28 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente :

« Ai Commissari militari presidenti delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'articolo 8 del testo unico, modificato dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, nonchè agli ufficiali dell'Esercito incaricati delle riviste generali o parziali dei quadrupedi, veicoli e natanti o chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita od accettazione, ovvero delegati dall'Autorità militare per la requisizione di prestazioni, compete un compenso giornaliero pari ad un terzo dell'indennità intera di missione, quando prestano la loro opera nella sede di abituale servizio, ed il trattamento di missione, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, quando prestano tale opera fuori sede. Analogo trattamento è dovuto agli esperti civili, quando siano dipendenti dello Stato, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione ».

4) L'articolo 116, modificato dall'articolo 35 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, è sostituito dal seguente :

« Ai funzionari ed ai delegati dei Comuni che debbono assistere alle operazioni di rivista e di requisizione spetta il rimborso delle spese di trasporto, quando i relativi mezzi non siano forniti dall'Amministrazione militare, oltre ad un compenso pari ad un terzo della indennità di missione intera prevista dalle norme vigenti per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1^a classe o equiparato. Le spe-

4^a COMMISSIONE (Difesa)72^a SEDUTA (24 ottobre 1957)

se graveranno sulle spese generali della requisizione ».

5) L'articolo 117, modificato dall'articolo 29 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente:

« In caso di chiamata per requisizione, ai proprietari dei capi soggetti a requisizione è dovuta una indennità chilometrica di lire 30 per chilometro, tanto per l'andata che per il ritorno ».

« Quando trattasi di locomotive stradali, autoveicoli a vapore ed elettrici, trattrici, natanti a motore ed autoveicoli di qualsiasi specie, compresi i motocicli, compete, oltre all'indenni-

tà chilometrica di cui al comma precedente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i prezzi di mercato, per consumi di carburante od altro ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.